



# PROVINCIA DI MANTOVA

## ATTO DIRIGENZIALE n° 21 / 338 17/12/2012



SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE

INQUINAMENTO E PIANO RIFIUTI, ENERGIA

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

### OGGETTO:

DITTA SOC. AGRICOLA RIVALTA ENERGIA S.R.L. - SEDE LEGALE IN GOITO - FRAZIONE SACCA - LOC. MUSSOLINA, 2/B E IMPIANTO IN RODIGO - FRAZIONE RIVALTA SUL MINCIO - STRADA SETTEFRATI. IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI (MATERIE PRIME E RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI) - RIDUZIONE POTENZA INSTALLATA.

Attesto che la presente copia, composta di N. 7 ~~8~~ pagine, è conforme all'originale conservato presso il Settore Ambiente Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale Servizio Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia.

Mantova, li 17/12/12

IL FUNZIONARIO  
Responsabile del Servizio  
*Giustalle Sobrella*



PROVINCIA DI MANTOVA

IO SOTTOSCRITTO/A G. VASTARA BARBARA FUNZIONARIA  
DEL SERVIZIO INQUINAMENTO DEL SETTORE AMBIENTE,  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE  
IN DATA 17-12-12 ALLE ORE 15,10 PROVEDE A NOTIFICARE  
NELLE MANI DEL SIG. SORSOLI CARLO, LEGALE  
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA IN OGGETTO / SUO DELEGATO,  
N. COPIA CONFORME DELL' ATTO DIRIGENZIALE N. 21/338  
DELL' 17-12-2012

IL RESPONSABILE  
*[Signature]*  
IL FUNZIONARIO  
*Giustalle Sobrella*





## IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE

### DECISIONE

La Ditta SOC. AGRICOLA RIVALTA ENERGIA s.r.l. di Goito è autorizzata alla riduzione della potenza installata dell'impianto, già in esercizio, di cui alla Determinazione del Responsabile del Servizio Rifiuti e Inquinamento n.2.844 – 2006 del 30/11/2006 e s.m.i., avente ad oggetto "SOC.COOP.AGRICOLA SETTEFRATI di Rodigo. Autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.L.vo 387/03 alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili..."

### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche in corso d'opera di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili.

### CONTESTO DI RIFERIMENTO

Con la Determinazione del Responsabile del Servizio Rifiuti e Inquinamento della scrivente Amministrazione n.2.844 – 2006 del 30/11/2006 è stata rilasciata l'autorizzazione, ai sensi dell'art.12 del D.L.vo 387/03 e s.m.i., alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, alla SOC.COOP.AGRICOLA SETTEFRATI di Rodigo, da realizzarsi in comune di Rodigo – Frazione Rivalta sul Mincio, Strada Settefrati n.1, volturata con la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.503 – 2007 del 13/03/07, alla SOCIETA' AGRICOLA RIVALTA ENERGIA S.r.l. con sede legale a Goito – Frazione Sacca – Località Mussolina n.2/B.

Successivamente con:

- la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.1.799 – 2007 del 01/08/07 sono state autorizzate varianti non sostanziali e migliorative in corso d'opera al progetto approvato con la Determinazione n.2.844 – 2006;
- la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.1.462 – 2010 del 10/06/10 sono state autorizzate varianti sostanziali all'impianto di cui si tratta.

La Ditta SOCIETA' AGRICOLA RIVALTA ENERGIA S.r.l. ha presentato in data 09/10/12, in atti provinciali prot.n.44577, una nota con la quale si chiede di "rinunciare all'aumento di potenza installata e di eliminare anche il gruppo di riserva....", riportando quindi l'impianto alla potenza elettrica autorizzata con la Determinazione del Responsabile del Servizio Rifiuti e Inquinamento n.2.844 – 2006 del 30/11/2006, pari a 990 kWe (n.3 motori da 330 kWe).

### ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento, ai fini della predisposizione dell'atto autorizzativo di recepimento della richiesta di cui sopra, con nota prot.n.50827 del 16/11/12, ha richiesto agli Enti interessati, il parere di rispettiva competenza, da inviare alla scrivente Amministrazione, entro 15 giorni dal ricevimento della nota stessa.

L'ASL di Mantova, con nota prot.n.73481 del 04/12/12, in atti provinciali prot.n.53929 del 06/12/12 "prende atto della richiesta della Ditta Rivalta Energia e ribadisce le indicazioni / prescrizioni di cui ai precedenti pareri..."



L'ARPA di Mantova con nota prot.n.167793 del 30/11/12, in atti provinciali prot.n.52942 del 30/11/12, ha espresso parere favorevole con alcune precisazioni riportate nell'Allegato Tecnico 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.

### Descrizione delle modifiche

La Ditta ha richiesto il depotenziamento dell'impianto di produzione di energia elettrica lorda autorizzata da **1.320** kWe, oltre a 330 kWe di riserva, a **990** kWe, in quanto vi è una minore produzione di biogas rispetto a quanto preventivato, con le seguenti modalità:

- rinuncia all'aumento di potenza autorizzato con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.1.462 – 2010 del 10/06/10 e quindi non viene installato il gruppo di cogenerazione della potenza di 330 KWh IVECO MOTORS G.E. 8291 SRG 75;
- eliminazione del gruppo di riserva di potenza lorda di 330 kWe autorizzato con Determinazione del Dirigente n.2.844 – 2006 del 30/11/2006, in quanto è stata autorizzata l'installazione della torcia di emergenza con la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.1.462 – 2010 del 10/06/10.

Si prende atto inoltre che:

- la ragione di alimentazione giornaliera all'impianto non varia rispetto a quanto autorizzato con Determinazione del Dirigente n.2.844 – 2006 del 30/11/2006;
- la produzione annua di biogas è pari a 4.000.000 mc/anno come previsto nella Determinazione del Dirigente n.2.844 – 2006 del 30/11/2006;
- la potenza termica nominale immessa con il combustibile è pari a 2.838 kWt;
- la potenza elettrica nominale complessiva è pari a 990 kWe;
- la produzione di energia termica complessiva recuperabile è pari a 2.195 kWth;
- la potenza termica effettiva recuperabile è pari a 1.440 kWh, come previsto nella Determinazione del Dirigente n.2.844 – 2006 del 30/11/2006.

Per quanto sopra, la modifica richiesta dalla Ditta si configura come non sostanziale.

Nell'Allegato Tecnico 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che in parte integra e sostituisce i contenuti e gli allegati della Determinazione del Dirigente n.2.844 – 2006 del 30/11/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono disposte prescrizioni vincolanti all'esercizio dell'impianto di cui si tratta.

L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo.

### RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

#### Richiamati:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;
- la D.G.R. n.3298 del 18/04/12 "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER)....":
- il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale n.29632 del 22/06/12 di attribuzione dell'incarico nella posizione organizzativa denominata "Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia";
- acquisito il parere favorevole nella regolarità istruttoria da parte del responsabile



del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;

## AUTORIZZA

la Ditta SOC. AGRICOLA RIVALTA ENERGIA s.r.l. con sede legale in Goito, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., alle modifiche non sostanziali in corso d'esercizio sull'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (materie prime e rifiuti speciali non pericolosi) sito in comune di Rodigo – Frazione Rivalta sul Mincio, Strada Settefrati n.1, autorizzato con la Determinazione del Responsabile del Servizio Rifiuti e Inquinamento n.2.844 – 2006 del 30/11/2006 e s.m.i., come meglio dettagliate nell'Allegato Tecnico 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che in parte integra e sostituisce i contenuti e gli allegati della Determinazione sopra citata e delle successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi di modifica riguardano:

- 1) il depotenziamento dell'impianto di produzione di energia elettrica lorda autorizzata da **1.320 kWe** a **990 kWe**, per una minore produzione di biogas rispetto a quanto preventivato, rinunciando all'aumento di potenza autorizzato con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.1.462 – 2010 del 10/06/10 e quindi non viene installato il gruppo di cogenerazione della potenza di 330 KWh IVECO MOTORS G.E. 8291 SRG 75;
- 2) eliminazione del gruppo di riserva di potenza lorda di 330 kWe autorizzato con Determinazione del Dirigente n.2.844 – 2006 del 30/11/2006, in quanto è stata autorizzata l'installazione della torcia di emergenza con la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.1.462 – 2010 del 10/06/10.

Si prende atto inoltre che:

- la razione di alimentazione giornaliera all'impianto non varia rispetto a quanto autorizzato con Determinazione del Dirigente n.2.844 – 2006 del 30/11/2006;
- la produzione annua di biogas è pari a 4.000.000 mc/anno come previsto nella Determinazione del Dirigente n.2.844 – 2006 del 30/11/2006;
- la potenza termica nominale immessa con il combustibile è pari a 2.838 kWt;
- la potenza elettrica nominale complessiva è pari a 990 kWe;
- la produzione di energia termica complessiva recuperabile è pari a 2.195 kWth;
- la potenza termica effettiva recuperabile è pari a 1.440 kWh, come previsto nella Determinazione del Dirigente n.2.844 – 2006 del 30/11/2006.

Sono fatte salve tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella Determinazione del Responsabile del Servizio Rifiuti e Inquinamento n.2.844 – 2006 del 30/11/2006 e successive modifiche ed integrazioni, di autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.L.vo 387/03 alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (materie prime e rifiuti speciali non pericolosi), non modificate con il presente provvedimento.

Rilevato che la Ditta con la Determinazione del Responsabile del Servizio Rifiuti e Inquinamento n.2.844 – 2006 del 30/11/2006, è stata autorizzata alla produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo anche di rifiuti speciali non pericolosi compresi al punto 15 dell'Allegato 1, Suballegato 1, del D.M. 05/02/98, come modificato dal Decreto 5 aprile 2006, n.186, individuati con i codici CER e le tipologie elencate nell'Atto di cui sopra, si precisa che:



- ai sensi del comma 4 dell'art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con la Determinazione n.2.844 – 2006 del 30/11/2006 è stato autorizzato l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata per le operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R13 e R3) di cui all'art.216 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.;
- come riportato nell'Allegato Tecnico alla Determinazione di cui sopra, i rifiuti speciali non pericolosi autorizzati nell'impianto, come da elenco riportato al capitolo "Descrizione dell'impianto e del processo", rientrano al punto 15.1 dell'Allegato 1, Suballegato 1, del D.M. 05/02/98, come modificato dal Decreto 5 aprile 2006, n.186; si prende atto che, fermo restando le tipologie dei rifiuti speciali non pericolosi autorizzate, il Decreto n.186/06 fissa la quantità massima dei rifiuti rientranti nella tipologia 15.1 e pertanto, è possibile il ritiro degli stessi nel rispetto della quantità prevista nell'atto sopra citato, pari a 9.950 ton/anno;
- la data effettiva di inizio attività di messa in riserva e recupero in procedura semplificata, coincide con la data di messa in esercizio dell'impianto, e pertanto ai fini del rinnovo della comunicazione ai sensi dell'art.216 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., i 5 anni di validità decorrono da tale data;
- la Ditta, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, ai sensi della D.G.R. n.7/19461 del 19/11/04 della Regione Lombardia, pubblicata sul B.U.R.L. in data 06/12/04, e succ.mod., dovrà presentare idonea garanzia finanziaria (utilizzando lo schema approvato dalla Regione Lombardia che si provvede a trasmettere) dell'importo totale di EURO 46.099,79 relativa alla messa in riserva di 210 mc di rifiuti speciali non pericolosi e al recupero degli stessi; la stessa dovrà essere prestata per un periodo corrispondente alla durata della comunicazione (cinque anni dalla data della messa in esercizio dell'impianto), maggiorata di un anno.

La presente autorizzazione verrà notificata alla Ditta SOC. AGRICOLA RIVALTA ENERGIA s.r.l. e inviata in copia all'A.R.P.A. di Mantova, alla A.S.L. della Provincia di Mantova, al Comune di Rodigo, alla Società A.G.I.R.E., al Comando Vigili del Fuoco di Mantova, all'ENEL Distribuzione.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, li 17/12/12

Il Dirigente del Settore

Arch. Giancarlo Leoni







## ALLEGATO TECNICO 1

*(di integrazione e in parte di sostituzione dei contenuti e degli allegati alla Determinazione del Responsabile del Servizio Rifiuti e Inquinamento n.2.844 – 2006 del 30/11/2006 e delle successive modifiche ed integrazioni)*

- a) La Ditta deve comunicare a tutti gli Enti a cui viene notificato il presente atto, il fuori servizio o la dismissione del gruppo di cogenerazione utilizzato come riserva.
- b) La torcia di emergenza deve funzionare solo nei transitori d'impianto (fermata per guasto o manutenzione dell'impianto di produzione di energia elettrica, oppure avviamento o malfunzionamento del processo di produzione del biogas; al fine di monitorare e registrare in continuo il funzionamento della torcia, deve essere installato il dispositivo di misura di portata del biogas nella stessa.
- c) La Ditta deve segnalare agli Enti di controllo (Provincia di Mantova, ARPA di Mantova, ASL di Mantova e Comune di Rodigo) nel più breve tempo tecnicamente possibile, gli eventi accidentali, i malfunzionamenti e/o guasti degli impianti che comportano effetti sull'ambiente circostante; la segnalazione dovrà comprendere anche gli interventi predisposti per il ripristino delle normali condizioni di esercizio.
- d) Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento, necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti sistemi di riserva, dovrà comportare la fermata del ciclo tecnologico ad esso collegato, dandone comunicazione entro le 8 ore successive all'evento alla Provincia di Mantova, all'A.R.P.A. di Mantova, all'A.S.L. di Mantova e Comune di Rodigo; l'impianto potrà essere riavviato solo dopo il ripristino dell'efficienza di abbattimento del sistema.
- e) L'invio mensile dei dati previsti al punto 10. dell'Allegato Tecnico alla Determinazione n.2.844 – 2006 del 30/11/2006, dovrà comprendere anche i seguenti parametri: quantitativo del digestato prodotto suddiviso in frazione solida e liquida, quantità e composizione del biogas rilevata in continuo tramite analizzatori di CH<sub>4</sub> – H<sub>2</sub>S ed O<sub>2</sub>, e del numero e del periodo di accensione della torcia e del gruppo elettrogeno d'emergenza.
- f) In merito al sistema di misura in continuo dei parametri CO, O<sub>2</sub> e della temperatura fumi, di cui al punto 3. della Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.1.462 – 2010 del 10/06/10, si modifica come segue:

Considerato che l'emissione è soggetta ad un valore limite per il CO, la strumentazione in continuo per le misure di CO, O<sub>2</sub> e della temperatura dei gas di scarico potrà essere utilizzata per la verifica del rispetto dei limiti di legge imposto; oltre a prevedere l'installazione presso ciascun condotto di espulsione fumi, della sonda di prelievo dei gas a valle del sistema di abbattimento, la sezione di misura dovrà essere individuata secondo i criteri previsti dalla norma tecnica UNI 10169/01. I sistemi di misura dovranno essere verificati annualmente secondo i criteri previsti nell'Allegato VI alla parte V del D.L.vo 152/06 e s.m.i. Le misure dovranno essere acquisite, validate ed elaborate in conformità ai criteri previsti nel sopraccitato Allegato e associate ai principali parametri di esercizio dell'impianto. La Ditta dovrà predisporre un manuale di gestione del sistema di analisi in continuo, comprensivo delle modalità di trattamento dei dati rilevati, entro lo scadere del periodo di messa a regime, che dovrà essere tenuto a disposizione delle Autorità proposte al controllo.

g) In caso di molestia olfattiva segnalata da un Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, in analogia con quanto previsto dalla D.G.R. n.IX/3018 del 15/02/12, l'Autorità Comunale deve istituire un tavolo tecnico di confronto tra la Ditta, la Provincia di Mantova, l'ARPA di Mantova e l'ASL di Mantova, allo scopo di individuare il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime e dei rifiuti speciali non pericolosi o sui sistemi di gestione ambientali adottati dalla Ditta).



Il Capitolo “**PRESCRIZIONI PER PARTE SOLIDA E PARTE LIQUIDA**” del digestato prodotto della Determinazione n.2.844 – 2006 del 30/11/2006 è in parte così modificato:

Qualora il digestato venga utilizzato per colture orticole, andrà predisposto un piano di controllo dello stesso, che comprenda i seguenti parametri:

- ANALISI MICROBIOLOGICHE: **parametri indicatori** (conta mesofila, *E.coli*, *Enterobacteriaceae*, *enterococchi fecali*, *C. perfringens*, uova di elminti) **patogeni** (*Salmonella*, *Listeria monocytogenes*, *E.coli* 0157:H7, *Yersinia*, *Campylobacter*, *Cryptosporidium*);
- ANALISI CHIMICHE E CHIMICO FISICHE: **analisi fisico-chimiche generali - Metalli** (Cd, Fe, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn).

Il controllo batteriologico sugli alimenti da consumare crudi, coltivati sui terreni interessati dallo spandimento del digestato, deve essere effettuato per almeno due anni.

Si prende atto delle indicazioni della Regione Lombardia riportate nella D.G.R. n.3298 del 18/04/12, relativa alle linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti FER, al punto 7.4.2 “*Digestione anaerobica di effluenti zootecnici con aggiunta di biomasse anche parzialmente costituite da rifiuti*”.

Pertanto, qualora la Ditta produca digestato ottenuto da processi che hanno in ingresso rifiuti speciali non pericolosi, il digestato è considerato rifiuto speciale non pericoloso e come tale va gestito.

In attuazione a ciò, le operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sono considerate operazione R10 dall'Allegato C alla Parte IV del D.L.vo 152/06 e s.m.i. e devono essere autorizzate ai sensi del D.L.vo 99/92 e s.m.i.; in tale caso la Ditta dovrà presentare richiesta di integrazione al provvedimento autorizzativo, inoltrando idonea documentazione.